



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 20 del 04/08/2020**

**Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

L'anno **duemilaventi** il giorno **04** del mese di **Agosto** alle ore **21:25**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

**(omissis il verbale)**

Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

<b>1</b>	<b>TOTI GABRIELE</b>	<b>SINDACO</b>
<b>2</b>	<b>GROSSI FEDERICO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>3</b>	<b>SCADUTO GIOSAFAT</b>	<b>Consigliere</b>
<b>4</b>	<b>BONCIOLINI CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>5</b>	<b>DURANTI ILARIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>6</b>	<b>ARINGHIERI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>7</b>	<b>BOCCIARDI ALBO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>8</b>	<b>BANCHINI DAVIDE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>9</b>	<b>BOLDRINI DAVID</b>	<b>Consigliere</b>
<b>10</b>	<b>FATTICIONI ROSSANO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>11</b>	<b>GAMBINI DARIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>12</b>	<b>FANTOZZI LAURA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>13</b>	<b>COLOMBINI ALBA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>14</b>	<b>GHIRIBELLI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>15</b>	<b>SGUEO NICOLA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>16</b>	<b>ROSSI AURORA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>17</b>	<b>TRASSINELLI LUCA</b>	<b>Consigliere</b>

<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	

**TOTALE**

<b>17</b>	<b>0</b>
-----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

Durante la discussione del presente punto posto all'ordine del giorno esce dall'aula il Consigliere Comunale David Boldrini. La seduta prosegue pertanto con n. 16 Consiglieri presenti e n. 1 Consigliere assente.

Il Sindaco, in merito al presente punto, chiede un emendamento per la modifica delle scadenze di pagamento per l'anno 2020 rispetto a quanto contenuto nella proposta di delibera, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto anzichè 31 luglio 2020 da posticipare al 15 settembre 2020;
- 2^ rata acconto anzichè 15 settembre 2020 da posticipare al 30 settembre 2020;
- 3^ rata saldo anzichè 31 ottobre 2020 da posticipare al 15 novembre 2020;
- 4^ rata a saldo anzichè 2 dicembre 2020 da posticipare al 5 dicembre 2020;

Pertanto ottenuto il consenso unanime dell'intero Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

VISTO:

- l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »*

- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 77/2020 che ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

1. comma 5

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

CONSIDERATO che il Comune di Castelfranco di Sotto gestisce in proprio solo le attività di riscossione e di accertamento;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra riportato e della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui*

*scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

VISTO il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15 ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite rispettivamente al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2020, fissare le seguenti scadenze di pagamento, così come emendate durante la presente seduta consiliare:

- 1^ rata acconto: 15 settembre 2020;
- 2^ rata acconto: 30 settembre 2020;
- 3^ rata saldo: 15 novembre 2020;
- 4^ rata a saldo: 5 dicembre 2020;

prevedendo l'acconto e il saldo determinato secondo quanto segue:

- 1^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno
- 2^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno
- 3^ rata e 4^ rata: 50% del dovuto nell'anno a conguaglio al netto degli acconti calcolati e di eventuali riduzioni;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento delle entrate;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Allegato B);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Rossi), astenuti n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo, Trassinelli), su n. 16 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

## **DELIBERA**

- 1) Di avvalersi per l'anno 2020 della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma, del D.L. 18/2020: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.
- 2) Di approvare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quanto approvato per l'anno 2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2019 come da allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che l'Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019
- 4) Di fissare per l'anno 2020, le seguenti scadenze di pagamento:
  - 1^ rata acconto: 15 settembre 2020;
  - 2^ rata acconto: 30 settembre 2020;
  - 3^ rata saldo: 15 novembre 2020;
  - 4^ rata a saldo: 5 dicembre 2020;prevedendo l'acconto e il saldo determinato secondo quanto segue:
  - 1^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno
  - 2^ rata acconto: 25% del dovuto nell'anno
  - 3^ rata e 4^ rata: 50% del dovuto nell'anno a conguaglio al netto degli acconti calcolati e di eventuali riduzioni.
- 5) DI RINVIARE ad un successivo provvedimento l'approvazione del regolamento comunale sulla TARI, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
- 6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario i necessari e successivi atti amministrativi e gestionali.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 1 (Rossi);

astenuti n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo, Trassinelli);

su n. 16 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 14 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

**Adriana Viale**

**Il Sindaco**

**Gabriele Toti**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*